

ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni private).

Sezione I – Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Cognome e Nome: **CASTELLANA MARIA DONATA**

Numero e data di iscrizione nel registro: **Sez A Rui nr: A00017884 in data 27/04/2007**

in qualità di responsabile dell'attività di Intermediazione assicurativa della **SI.CA. sas di Castellana Maria Donata iscritta al RUI nr. A000098218 in data 27/04/2027**

Sede Legale: **Via Celestino Basile 34/B – 74015 MARTINA FRANCA (TA)**

Sedi Operative: **Via Celestino Basile 34/B – 74015 MARTINA FRANCA (TA); Via Regina Elena 56 – 74012 CRISPIANO (TA)**

Recapiti telefonici **0804839098 - 0998110048**

Indirizzo internet e di posta elettronica: **donatella@dmgassicurazioni.it**

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'agenzia: **sicadony@pec.it**

Eventuale indirizzo Internet attraverso cui avviene la promozione e il collocamento oppure la sola promozione di contratti di assicurazione: **www.dmgassicurazioni.it**

L'Autorità competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta è IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)

Sezione II – Informazioni sul modello di distribuzione

a) L'intermediario dichiara di agire per conto di una impresa di assicurazione o più imprese di assicurazione

La denominazione dell'Impresa di cui distribuisce il prodotto è:

☐ **HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SA**

☐ **HELVETIA VITA S.P.A**

☐ **BENE ASSICURAZIONI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT**

L'intermediario agisce in nome e per conto dell'impresa di assicurazione **BENE ASSICURAZIONI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT** di cui distribuisce i prodotti

- a.** il contratto viene distribuito in collaborazione con il seguente intermediario (**intermediario emittente**) ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, mentre l'intermediario di cui al punto **a)** svolge il ruolo **di intermediario proponente**
- b.** L'Intermediario, in qualità di intermediario preponente, distribuisce i prodotti delle seguenti imprese di assicurazione in forza dei seguenti rapporti di collaborazione con altri intermediari, ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito nella legge n.221 del 17 dicembre 2012, in qualità di intermediari emittenti:
- c.** Si comunica di aver messo a disposizione nei locali del distributore (oppure pubblicato sul proprio sito internet ove esistente) i seguenti elenchi:

Intermediario emittente	N. Iscrizione al RUI	Imprese di cui si distribuiscono i prodotti
Fit Srl Società Benefit	A000562210	Amtrust Assicurazioni Spa DAS Difesa Automobilistica Sinistri Spa di Assicurazione

ALLEGATO 3

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Sede Legale via Silvio Pellico 5 – 20831 Seregno (MB)		Chubb European Group SE COFACE Compagnie Francaise D'Assurance Pour le Commerce Exterieur AIG Europe Sa Allianz Global Life Dac Squarelife Insurance AG
--	--	---

elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari; in caso di collaboratore iscritto in sezione E, sono indicati i rapporti dell'intermediario principale con il quale collabora.

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- l'Intermediario **non** è detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
- un'impresa di assicurazioni o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazioni **non** è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera;

Sezione IV – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto l'Intermediario:

- fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata (contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo)
- dichiara di proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale;

dichiara di avere o potrebbe avere un rapporto d'affari con le Imprese di Assicurazione di seguito elencate:

Helvetia Compagnia Svizzera d'assicurazioni SA

Helvetia Vita S.p.A.

Bene Assicurazioni s.p.a. Società Benefit

dichiara di avere messo a disposizione nei propri locali e/o pubblicato sul sito internet l'Elenco delle Imprese di Assicurazione con le quali ha o potrebbe avere un rapporto d'affari e di aver informato il contraente della facoltà di richiedere la consegna o la trasmissione dell'Elenco delle Imprese

- dichiara che, al fine di garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private.

Sezione V – Informazioni sulle remunerazioni

L'intermediario indica:

- il compenso percepito dall'intermediario consiste in una commissione inclusa nel premio assicurativo e liquidata dall'impresa per cui è svolta l'attività;
- relativamente ai contratti di assicurazione RC Auto, la misura delle provvigioni percepite dall'intermediario, calcolate in percentuale sul premio RC Auto globale, è la seguente:

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONE	TIPOLOGIA VEICOLO	ALIQUTA PROVVIGIONALE
Come sopra	Autovetture	9.26%
Come sopra	Autocarri	7.72%

ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Come sopra	Motocicli	9.26%
Come sopra	Ciclomotori	9.52%
Come sopra	Natanti	9.53%

Compagnia	Settore I	Settore IV fino a 3,5 t.	Settore IV oltre 3,5 t	Altri Settori
BENE ASSICURAZIONI S.p.A	9,76% (1)	8,13% (1)	6,50%(1)	6,50%(1)

(il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello

indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private)

d. nel caso di collaborazioni orizzontali o con altri intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa di cui ai punti

precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto

assicurativo

Sezione VI – Informazioni sui pagamenti dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi dichiara:

■ che i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell'intermediario stesso;

Le modalità di pagamento ammessi sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Sezione VII – Informazione sugli strumenti di tutela del contraente

Si precisa che:

- a) l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b) è facoltà del contraente, ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'Impresa preponente (secondo le modalità evidenziate nel DIP aggiuntivo e riferite all'impresa proponente competente) e, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi, allegando documentazione relativa al reclamo trattato all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c) è facoltà del contraente di:
 - presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale

ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;

- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Sezione VIII – Informazione sul diritto all'oblio oncologico

Si informa che il contraente (o l'assicurato, qualora non coincidano) può:

- a) esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis, 56-ter e 68-bis del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;
- b) le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Data __/__/____

Per ricevuta

Firma del contraente

Firma dell'Intermediario